



16 Gennaio Posticipato 18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento IVA mese precedente Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente. ▪ Versamento ritenute Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc..., corrisposti nel mese precedente. ▪ Versamento Imposta sugli intrattenimenti I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2020, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (<i>imposta sugli intrattenimenti</i>). 																					
20 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione dichiarazione periodica CONAI Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita: <ul style="list-style-type: none"> - al <i>mese di dicembre 2020</i> da parte dei contribuenti con obbligo mensile; - al <i>IV° trimestre 2020</i> per i contribuenti trimestrali; - la dichiarazione riferita <i>all'anno 2020</i> per i contribuenti con cadenza annuale. ▪ Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 4° trim. 2020 Terza scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2020 (<i>periodo 01/10/2020-31/12/2020</i>), pagamento con F24 codice trib. 2524. Per le operazioni fatturate, senza IVA di valore superiore a 77,47 euro, è obbligatorio indicare la dicitura "assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014" e versare trimestralmente il tributo. <i>Il Decreto MEF 4 dicembre 2020 pubblicato in G.U. il 19.12.2020 ha modificato di nuovo le modalità di assolvimento dell'imposta dal 01.01.2021, riepilogate di seguito ed ha individuato le procedure di recupero di quanto eventualmente non versato (seguirà circolare).</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th>Periodo emissione fatture</th> <th>Imposta di bollo dovuta</th> <th>Termine versamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>≥ € 250</td> <td>31/05</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>< € 250</td> <td>30/09</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>≥ € 250</td> <td>30/09</td> </tr> <tr> <td>1° e 2° trimestre</td> <td>< € 250</td> <td>30/11</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>qualsiasi importo</td> <td>30/11</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>qualsiasi importo</td> <td>28/2</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento	1° trimestre	≥ € 250	31/05	1° trimestre	< € 250	30/09	2° trimestre	≥ € 250	30/09	1° e 2° trimestre	< € 250	30/11	3° trimestre	qualsiasi importo	30/11	4° trimestre	qualsiasi importo	28/2
Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento																				
1° trimestre	≥ € 250	31/05																				
1° trimestre	< € 250	30/09																				
2° trimestre	≥ € 250	30/09																				
1° e 2° trimestre	< € 250	30/11																				
3° trimestre	qualsiasi importo	30/11																				
4° trimestre	qualsiasi importo	28/2																				
25 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi INTRASTAT Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di <i>dicembre 2020 e/o IV Trimestre</i>. <i>Rif.: Rag. Letizia Messori letizia.messori@mantovanieassociati.it (int. 1 4)</i> 																					
27 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ravvedimento acconto IVA 2020 Ultimo giorno per regolarizzare entro 30 gg in ravvedimento con sanzioni ridotte, il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2020 non effettuato o <i>effettuato in misura insufficiente</i> entro il 28 dicembre scorso. <i>Dal 01/01/2021 si applica il nuovo tasso di interesse legale dello 0,01% ulteriormente ridotto, dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d'anno, con il DM 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n. 310 (seguirà circolare).</i> 																					

**31**

gennaio

Posticipato

01

febbraio

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza **01.01.2021**.

▪ **Comunicazione ESTEROMETRO**

Comunicazione dati fatture da e verso l'estero per 4 trimestre 2020.

▪ **Comunicazione al Sistema "Tessera Sanitaria"**

Entro il **31 gennaio 2021** le strutture sanitarie, i medici, gli odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia, i veterinari e:

- Biologi;
- Dietisti;
- Fisioterapisti;
- Podologi;
- Logopedisti;
- Igenisti dentali;
- Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- Tecnici sanitari di laboratorio biomedico;
- Tecnici audiometristi;
- Tecnici audioprotesisti;
- Tecnici ortopedici;
- Tecnici di neurofisiopatologia;
- Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Ortottisti ed assistenti di oftalmologia;
- Tecnici della riabilitazione psichiatrica;
- Terapisti occupazionali;
- Educatori professionali;
- Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistenti sanitari,

sono tenuti a comunicare telematicamente al **Sistema Tessera Sanitaria** (www.sistemats.it) i **dati delle prestazioni rese ai pazienti nel corso dell'anno 2020**.

Tali dati comunicati confluiranno nel modello 730 **precompilato** che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti.

31

gennaio

Posticipato

01

febbraio

Novità 2021: il decreto 19 ottobre 2020 ha modificato la periodicità di invio delle spese sostenute dal 01 gennaio 2021; tali documenti **devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento**.

▪ **Comunicazione opposizione spese sanitarie**

I contribuenti che intendono esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2020 e ai rimborsi ricevuti nello stesso anno per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. L'opposizione può essere effettuata:

- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzazionespesesanitarie@agenziaentrate.it;
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (800909696 da fisso, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall'estero);
- consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia l'apposito modello "[Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata](#)", reperibile sul sito dell'Agenzia anche in versione editabile, al quale va allegato copia del documento di identità.

▪ **Benefici sul gasolio per autotrazione settore trasporto: dichiarazioni entro il 31 gennaio**

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il **01 ottobre e il 31 dicembre 2020**, entro il termine del **31 gennaio 2021** deve essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi di prodotto consumati.



<p>31 gennaio</p> <p>Posticipato</p> <p>01 febbraio</p>	<p>Per quanto attiene l'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando <u>l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate</u>, hanno diritto al beneficio sopra descritto:</p> <p>a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;</p> <p>b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;</p> <p>c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;</p> <p>d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.</p> <p>Rif.: Rag. Letizia Messori letizia.messori@mantovanieassociati.it (int. 1 4)</p> <p>▪ Addizionale bollo auto – “SUPERBOLLO” Ultimo giorno per il pagamento del SUPERBOLLO per i proprietari di veicoli con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente il 31/12/2020. Il SUPERBOLLO è pari ad € 20,00 per ogni kilowatt oltre i 185, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%, non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il versamento è effettuato con il modello “F24 elementi identificativi”, escluso compensazioni ed il codice tributo da indicare è il 3364.</p> <p>▪ Presentazione dichiarazione imposta bollo assolta in modo virtuale Coloro che sono autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono presentare "la dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2020, distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonchè quello degli assegni bancari estinti nello stesso periodo. La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it</p>
<p>08 febbraio 2021</p>	<p>▪ BONUS PUBBLICITA' I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al "bonus pubblicità" per l'anno 2020 possono inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021). Per presentare le dichiarazioni sostitutive è sempre necessario utilizzare i <u>servizi telematici</u> dell'Agenzia delle Entrate (nell'area riservata selezionare "Servizi per" e poi "Comunicare") accessibili con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).</p>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani